



## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**SIMEST (Società Italiana per le Imprese all'Estero)**

e

**ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)**

SIMEST Società Italiana per le imprese all'Estero, finanziaria di sviluppo e promozione delle imprese italiane all'estero, con sede legale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 323, nella persona di Massimo D'Aiuto, in qualità di Amministratore Delegato (d'ora in avanti SIMEST)

e

ANCE (associazione nazionale costruttori edili ) con sede legale in Via Guattani 16 nella persona di Paolo Buzzetti, in qualità di Presidente (d'ora in avanti ANCE)

### Premesso che

- SIMEST promuove il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e assiste gli imprenditori nelle loro attività all'estero, partecipando alla realizzazione di investimenti e favorendo gli scambi commerciali;
- ANCE ha tra le proprie finalità la promozione delle attività svolte sui mercati esteri in favore dei propri associati, l'erogazione di servizi alle imprese del settore per rafforzarne la capacità competitiva, lo svolgimento di azioni atte ad individuare concrete opportunità di collaborazione con partner esteri
- SIMEST e ANCE, nei rispettivi ruoli, riconoscono la possibilità e perseguono l'opportunità di sviluppare utili sinergie tra i rispettivi ambiti di attività e di competenza, a tal fine potenziando la gamma di servizi da mettere a disposizione

delle imprese italiane impegnate nei processi di internazionalizzazione, con particolare riguardo alla loro presenza sui mercati internazionali ed alla realizzazione di investimenti all'estero.

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1- FINALITA' ED OGGETTO DELL'INTESA**

Le finalità dell'Intesa, , sono:

- la promozione dei servizi gestiti da SIMEST nei confronti delle imprese aderenti a ANCE, con particolare riguardo a quelli tra essi ritenuti più interessanti ed efficaci in base ad una valutazione delle parti;
- lo scambio di informazioni tra SIMEST e ANCE inerenti i principali mercati esteri, che potranno essere utilizzate sia per l'organizzazione di incontri e seminari riservati alle aziende associate a ANCE che per la realizzazione di materiale informativo alle stesse destinato;
- la messa a disposizione da parte di ANCE della propria organizzazione e delle proprie risorse tecnico-commerciali per il conseguimento ottimale degli scopi dell'Intesa;
- l'implementazione, con i necessari supporti tecnici da parte di SIMEST e ANCE di un link reciproco ai rispettivi siti;
- fornire l'assistenza operativa, da parte di SIMEST, alle imprese associate ad ANCE per lo sviluppo delle loro attività internazionali anche attraverso check-up aziendali individuali;
- fornire l'assistenza di SIMEST nella fase organizzativa, per quanto concerne le attività da realizzare in Italia, delle iniziative (missioni, workshop, ecc....) organizzate da ANCE verso i mercati esteri.



## **ART. 2 – MODALITA' OPERATIVE E DI REALIZZAZIONE**

Di seguito si riportano le obbligazioni che le parti si impegnano ad eseguire:

1. ANCE si impegna a realizzare un'azione di promozione nei confronti delle imprese proprie associate dei servizi gestiti da SIMEST.

In particolare, ANCE si impegna ad organizzare alcuni eventi riservati alle imprese associate tramite i quali verranno presentate le finalità della presente intesa e i servizi gestiti da SIMEST.

2. SIMEST si impegna a mettere a disposizione, a titolo gratuito, delle aziende associate a ANCE che ne faranno richiesta, - l'utilizzo di SPIN- Simest Prospect Investment, (All. 1) con la finalità di affiancarle nella verifica preventiva dei progetti di internazionalizzazione da esse pianificati e nell'identificare gli strumenti di sostegno più idonei alla loro realizzazione dei progetti stessi

3. SIMEST si impegna a collaborare con ANCE all'organizzazione di seminari e giornate di informazione, riservati alle imprese associate ANCE, su paesi e mercati esteri ritenuti di interesse da entrambe la parti

4. SIMEST si impegna a fornire assistenza informativa nella fase preparatoria di iniziative (missioni, workshops) che ANCE dovesse organizzare nei paesi esteri a favore delle imprese associate.

5. SIMEST ed ANCE si impegnano a comunicarsi reciprocamente i nominativi dei responsabili dell'implementazione del presente Protocollo.

## **Art. 3 – CODICE DI COMPORTAMENTO SIMEST**

ANCE prende atto che SIMEST conformemente ai dettami del D. Lgs 231/01, ha creato e posto in essere un Modello Organizzativo finalizzato all'attività di prevenzione dei c.d. reati societari. In tale ottica la SIMEST ha adottato il documento denominato "Codice di Comportamento" Tale codice, prevede che i principi, valori e norme in esso contenuti, oltre ad applicarsi ai soggetti interni alla SIMEST (esponenti aziendali, soggetti apicali dipendenti e non, soggetti sottoposti all'altrui direzione), abbia come destinatari i soggetti "esterni e tutti coloro che a vario titolo, direttamente od indirettamente intrattengono



rapporti con la SIMEST". In particolare, la SIMEST richiede il rispetto del proprio "Codice di Comportamento" anche ai soggetti con i quali intrattiene rapporti in virtù di legge.

ANCE dichiara di aver ricevuto copia del Codice di Comportamento menzionato, di conoscerne il contenuto e si impegna espressamente al rispetto dei principi, valori e norme in esso contenuti.

#### **ART. 4 – GESTIONE DEI COSTI**

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a sostenere le spese ciascuna per le attività di propria competenza. Non è pertanto previsto alcun corrispettivo o compensazione.

#### **ART. 5 – DURATA DELL'INTESA**

La presente Intesa ha una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa. Non essendo previsto il tacito rinnovo qualsiasi eventuale estensione della durata dovrà avvenire in forma scritta .

#### **ART. 6 – LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

La presente intesa sarà disciplinata e regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia che sorga da, o in relazione con, la stessa, compresa ogni questione circa la sua esistenza, validità, interpretazione o cessazione, le parti dovranno inizialmente cercare di risolvere la medesima attraverso una mediazione in conformità con la Procedura di Mediazione amministrata dalla Camera di Commercio di Roma la cui Procedura si intende per richiamo parte integrante del presente articolo. Se non si riuscirà a risolvere la controversia attraverso la procedura di mediazione entro un periodo di 90 giorni dalla nomina del mediatore, o entro altro periodo di tempo concordato per iscritto tra le Parti, allora la controversia verrà definitivamente risolta dal Tribunale di Roma, da considerarsi foro esclusivo competente a decidere sulla controversia sopra menzionata.



**Art. 7 – NON ESCLUSIVITA'**

Le Parti dichiarano che il rapporto giuridico instaurato in forza del presente accordo non avrà carattere di esclusività. Le Parti, quindi, sono libere di stipulare accordi simili con altre controparti.

**Art. 8 – MODIFICHE**


Qualsiasi modifica che le Parti intendano apportare al presente accordo saranno efficaci e vincolanti le medesime solo se fatte per iscritto.

Roma, 12 maggio 2009

SIMEST

Amministratore Delegato

Massimo D'Aiuto



ANCE

Presidente

Paolo Buzzetti

